




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge



Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al
codice della giustizia contabile e altre disposizioni
in materia di funzioni di controllo e consultive della
Corte dei conti e di responsabilità per danno
erariale

A.C. 1621-A e abb.

Elementi per l'esame in Assemblea

n. 274/1

3 aprile 2025



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Giustizia

Tel. 06 6760-9148 - ✉ st_giustizia@camera.it – ✕ [@CD_giustizia](https://www.instagram.com/CD_giustizia)

Dipartimento Istituzioni

Tel. 06 6760-9475 - ✉ st_istituzioni@camera.it – ✕ [@CD_istituzioni](https://www.instagram.com/CD_istituzioni)

Progetti di legge n. 274/1

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

AC0227a.docx

INDICE

- Premessa..... 3

SCHEDE DI LETTURA

- Articolo 1 (*Modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, concernenti l'azione di responsabilità e il controllo della Corte dei conti*)..... 9
- Articolo 2 (*Attività consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica*) 30
- Articolo 3 (*Delega in materia di riorganizzazione e riordino delle funzioni della Corte dei conti*)..... 33
- Articolo 4 (*Sanzioni per i responsabili dell'attuazione del PNRR-PNC*)49
- Articolo 5 (*Disposizioni in materia di responsabilità civile ed erariale degli avvocati e procuratori dello Stato*) 51
- Articolo 6 (*Disposizioni transitorie*) 55

Premessa

La proposta di legge C. 1621-A e abb., apporta una serie di modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e al codice della giustizia contabile (di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174) e introduce ulteriori disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale. Nel corso dell'esame in sede referente, avviato sulla proposta di legge C. 1621 Foti, nella seduta del 1° ottobre 2024 si è proceduto all'abbinamento d'ufficio della proposta di legge C. 340 Candiani, in quanto vertente su materia identica.

Nella successiva seduta del 9 ottobre 2024 le Commissioni riunite I e II hanno deliberato di adottare la proposta di legge C.1621 Foti quale testo base per il prosieguo dell'esame.

A seguito delle modifiche apportate in sede referente dalle Commissioni riunite I Affari Costituzionali e II Giustizia della Camera dei deputati, la proposta procede, altresì, a conferire al Governo una delega per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti, nonché in materia di rimborsi da parte delle amministrazioni di appartenenza delle spese legali sostenute nei giudizi per responsabilità amministrativa.

All'esito dell'esame in sede referente, la proposta si compone di 6 articoli.

Le disposizioni di cui all'**articolo 1** sono principalmente preordinate: a modificare la definizione di "colpa grave"; ad estendere il campo di applicazione delle fattispecie che limitano la responsabilità amministrativa soltanto ai fatti e alle omissioni che siano sostenuti dall'elemento soggettivo del dolo; a introdurre forme di copertura assicurativa per danno erariale; ad ampliare il novero dei contratti di appalto sottoponibili al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, facendovi peraltro rientrare espressamente i provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, e i provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione relativi ai contratti connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC).

L'**articolo 2** disciplina le modalità con le quali la Corte dei conti è chiamata ed esercitare una nuova competenza consultiva in materia di contabilità pubblica, legittimandola ad esprimere pareri anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del PNRR e del PNC, di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, purché

estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre.

L'**articolo 3**, introdotto durante l'esame in sede referente, delega il Governo a riorganizzare e riordinare le funzioni della Corte dei conti al fine di incrementarne l'efficienza, nonché prevedere, nell'ambito del codice della giustizia contabile, interventi in materia di rimborsi da parte delle amministrazioni di appartenenza delle spese legali sostenute nei giudizi per responsabilità amministrativa.

L'**articolo 4** introduce una misura sanzionatoria pecuniaria a carico dei responsabili dei procedimenti connessi all'attuazione del PNRR e del PNC al fine di sollecitarne la conclusione, mentre l'**articolo 5**, introdotto in sede referente, modifica la disciplina concernente la **responsabilità civile degli avvocati e dei procuratori dello Stato**, estendendo a questi ultimi i principi e le limitazioni previsti per la responsabilità civile dei magistrati. La norma specifica, inoltre, che tale disciplina trova applicazione anche nei **casi di responsabilità erariale** degli avvocati e dei procuratori dello Stato.

Infine, l'**articolo 6**, introdotto in sede referente, stabilisce che il nuovo regime di responsabilità erariale di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), si applica anche ai procedimenti e ai giudizi che, alla data di entrata in vigore della legge, siano ancora pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato.

In premessa è utile segnalare che, dopo l'avvio dell'esame del provvedimento presso le Commissioni I e II, è intervenuta la [sentenza 17 luglio 2024, n. 132](#), con la quale la **Corte costituzionale** – respingendo le censure di illegittimità costituzionale sollevate nei confronti della disposizione del decreto-legge n. 76 del 2020 (articolo 21, comma 2), che ha previsto, per le condotte commissive, una temporanea limitazione della responsabilità amministrativa alle sole ipotesi dolose (c.d. “**scudo erariale**”) – ha svolto un'analisi ricostruttiva dell'evoluzione e dei caratteri della responsabilità amministrativa in generale e del suo elemento soggettivo in particolare, ed ha rilevato, proprio alla luce del contesto istituzionale, giuridico ed economico, l'**esigenza di una complessiva revisione** della sua disciplina da parte del legislatore, ponendo l'attenzione su alcuni possibili interventi.

Nello specifico, con la sentenza n. 132 del 2024, il giudice costituzionale ha ritenuto non irragionevole la disciplina oggetto della questione di costituzionalità, che limita al dolo la responsabilità amministrativa, non solo in quanto si tratta di

una disciplina provvisoria (in vigore, al momento della sentenza, fino al 31 dicembre 2024, termine poi prorogato al 30 aprile 2025 dal decreto-legge n. 202 del 2024, cd. proroga termini) ma anche perché inserita a tutela di interessi di rilievo costituzionale in un contesto peculiare, determinato dalla crisi economica post-pandemia e dall'attuazione del PNRR.

Al contempo, la Corte, partendo da alcune premesse teoriche, ha rilevato la necessità di un intervento del legislatore che, alla scadenza della disciplina eccezionale oggetto della pronuncia, realizzi una complessiva riforma della responsabilità amministrativa, al fine di “ristabilire una coerenza” tra la sua disciplina e le trasformazioni dell'amministrazione e del contesto in cui essa deve operare, in modo da rendere più equa la ripartizione del rischio di danno, così alleviando la “fatica dell'amministrare” senza sminuire la funzione deterrente della responsabilità.

In proposito, la Corte ha precisato che il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, **non potrà limitare l'elemento soggettivo della responsabilità al dolo**, perché in tale modo il rischio (ed il danno cagionato dall'agente) risulterebbe addossato quasi esclusivamente sulla collettività.

Il giudice costituzionale indica alcune misure possibili tratte dalle “numerose analisi scientifiche della materia”, a cui il legislatore può attingere, anche modulandole congiuntamente e considerando profili diversi dall'elemento psicologico della responsabilità. Le misure richiamate sono:

- un'adeguata **tipizzazione della colpa grave** così da evitare l'incertezza della sua effettiva declinazione, attualmente affidata *ex post* al giudice;
- l'introduzione di un **limite massimo** oltre il quale addossare il danno non al dipendente pubblico ma all'amministrazione nel cui interesse egli agisce, eventualmente accompagnata dalla previsione della rateizzazione del debito risarcitorio;
- la previsione di fattispecie obbligatorie di esercizio del **potere riduttivo** del giudice, normativamente tipizzate nei presupposti;
- il rafforzamento delle **funzioni di controllo** della Corte dei conti, con il contestuale abbinamento di una esenzione da responsabilità colposa per coloro che si adeguino alle sue indicazioni;
- l'incentivazione delle **polizze assicurative** (attualmente non obbligatorie);
- l'eccezionale **esclusione della responsabilità colposa** per specifiche categorie di pubblici dipendenti, anche solo in relazione a determinate tipologie di atti, in ragione della particolare complessità delle loro funzioni o mansioni e/o del connesso elevato rischio patrimoniale;
- previsioni finalizzate a scongiurare l'eventuale moltiplicazione delle responsabilità per i medesimi fatti materiali, spesso non coordinate tra loro.

Per maggiori dettagli sulla sentenza, si rinvia alla scheda di sintesi inserita nella [Rassegna costituzionale n. 3/2024](#).

Schede di lettura

Articolo 1

(Modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, concernenti l'azione di responsabilità e il controllo della Corte dei conti)

L'**articolo 1**, modificato nel corso dell'esame in sede referente, introduce alcune modifiche alla normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa (si v. la *lettera a*)), il cui giudice è individuato nella Corte dei conti (art. 103 Cost.), nonché in materia di controllo preventivo di legittimità, con particolare riferimento ai contratti pubblici per l'attuazione del PNRR (si v. la *lettera b*)).

In particolare, il **comma 1**, alla **lettera a**), modifica ed integra il disposto dell'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che contiene la disciplina sostanziale della **responsabilità del pubblico dipendente** che cagioni un danno all'Erario.

In premessa è opportuno ricordare che la **responsabilità amministrativa**, sul piano generale, può definirsi come la “misura” prevista dall'ordinamento contro chi, legato da un rapporto di servizio con la P.A., arrechi un danno suscettibile di valutazione economica allo Stato o ad altro ente od organismo pubblico, con dolo o colpa grave, in violazione dei suoi doveri di servizio, ferma restando la discrezionalità dell'ente nell'agire amministrativo. Gli elementi di specifica caratterizzazione di tale tipo di responsabilità sono:

- il **rapporto di servizio**, che lega l'autore dell'illecito all'amministrazione pubblica che risente della sua negativa condotta;
- l'**evento lesivo**, che si sostanzia in un danno patrimoniale (illegittimo sacrificio di un bene economico della P.A.) oppure nella violazione di un bene-valore fondamentale della contabilità pubblica;
- lo **stato soggettivo di dolo o almeno di colpa grave** che ha sostenuto la condotta di chi ha agito, stante l'irrilevanza della semplice colpa. Con il D.L. n. 76/2020 (art. 21, comma 1) è stato prescritto che “la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso”, ciò al fine di chiarire che il dolo va riferito all'evento dannoso in chiave penalistica e non in chiave civilistica, differentemente da alcuni orientamenti giurisprudenziali contabili che invece lo accostavano al dolo civile.

Nel corso dell'esame in sede referente, al comma 1, lettera *a*), è stato modificato il comma 1 del citato articolo 1 della legge n. 20 del 1994, il quale, nella formulazione vigente, dopo aver sancito il carattere personale della responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, limitando la responsabilità ai

fatti e alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, esclude (terzo periodo) la gravità della colpa (con la conseguenza che i fatti o le omissioni commesse non sono più soggette ad azione di responsabilità) se il danno trae origine dall'emanazione di un atto vistato o registrato in sede di preventivo controllo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo¹.

La modifica in esame:

- **definisce** quale **colpa grave**:

- la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili,
- il travisamento del fatto,
- l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento
- o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;

- stabilisce che, ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la **violazione manifesta delle norme di diritto applicabili**, debba tenersi conto, in particolare, del **grado di chiarezza e precisione delle norme violate**, nonché dell'**inescusabilità** e della **gravità dell'inosservanza**;

- **esclude** che possa configurarsi una **colpa grave** a fronte della violazione o dell'omissione determinate dal riferimento a **indirizzi giurisprudenziali prevalenti** o a **pareri delle autorità competenti**.

Si segnala che il **Comitato per la legislazione**, nel parere reso nella seduta del 2 aprile 2025 sul testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, ha rilevato che il codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36 del 2023) prevede, all'articolo 2, comma 3, una differente definizione della colpa grave caratterizzante la responsabilità amministrativa nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici. In base a tale disposizione, nei casi appena ricordati costituisce colpa grave "la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione

¹ Tale esimente è stata introdotta dall'art. 17, comma 30-*quater*, DL n. 78/2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), DL n. 103/2009.

determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti”. Il Comitato ha quindi invitato con un’osservazione ad approfondire il coordinamento tra le disposizioni.

Con ulteriori modifiche apportate dal numero 1) della lettera a), nel periodo del citato articolo 1, comma 1, della legge n. 20/1994 che esclude, in ogni caso, la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall’emanazione di un atto visto e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, si **sopprime l’inciso che lega tale esclusione “limitatamente ai profili presi in considerazione nell’esercizio del controllo”**;

In tal modo, si esime l’agente dal giudizio di colpevolezza laddove il fatto dannoso tragga origine *tout court* da un atto sottoposto a visto e registrazione in sede di controllo preventivo di legittimità. Ciò in quanto, secondo la relazione illustrativa, i profili considerati in sede di controllo sono “difficilmente individuabili, tenuto conto che la registrazione non si estrinseca in un documento contenente le relative motivazioni”.

- si aggiunge che la **gravità della colpa è esclusa** quando il fatto dannoso tragga origine, oltre che da un atto sottoposto a visto e registrazione in sede di controllo preventivo di legittimità, anche “dagli atti richiamati e allegati che costituiscono il **presupposto logico e giuridico** dell’atto sottoposto a controllo”;

In secondo luogo (**numero 2**), la proposta **sostituisce integralmente il comma 1.1. del citato articolo 1, della legge n. 20/1994**, introdotto nel 2022 per esplicitare che i **rappresentanti delle amministrazioni pubbliche** indicate all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che concludono **accordi conciliativi**, tanto nei procedimenti di mediazione quanto in sede giurisdizionale, sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti per l’accertamento della sussistenza di responsabilità contabile per il compimento di fatti o per omissioni commessi con dolo o **colpa grave**, limitando tuttavia quest’ultima alla **negligenza inescusabile** derivante da **grave violazione di legge** o da **travisamento dei fatti**.

Tale disposizione è stata introdotta dal decreto legislativo n. 149/2022 (art. 8, comma 1), di attuazione della legge n. 206/2021, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (la c.d. **riforma Cartabia**). In base a tale disposizione, il criterio generale stabilito dall’art. 1, comma 1, della legge n. 20/1994, in base al quale la responsabilità in materia di contabilità pubblica sussiste quando l’azione o l’omissione siano compiuti con dolo o colpa grave, viene circoscritto ad ipotesi in cui l’atto sia viziato da una colpa particolarmente

grave ed evidente (“negligenza inescusabile”); ciò in virtù del *favor* riconosciuto dal legislatore alla facoltà di concludere accordi di conciliazione sui diritti disponibili da parte delle PP. AA., accordi utili ad evitare l’insorgere di una controversia o a definirla una volta insorta, a tutto vantaggio dell’efficienza e dell’economicità dell’azione amministrativa.

La nuova formulazione proposta **esclude** del tutto **la responsabilità per colpa grave**, non solo in caso di conclusione di accordi di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte di rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, ma anche in caso di **conclusione di procedimenti di accertamento con adesione, di accordi di mediazione, di conciliazioni giudiziali e di transazioni fiscali in materia tributaria**. In questi casi, la **responsabilità è limitata** solo ai **fatti e alle omissioni** commessi con **dolo**.

La finalità della proposta, come si legge nella relazione illustrativa, è di “incentivare tali accordi, che hanno effetti particolarmente positivi per quanto concerne l’eliminazione dei contenziosi giuslavoristici e tributari”, limitando l’elemento soggettivo rilevante ai fini della responsabilità amministrativa al solo dolo.

L’accertamento con adesione, la mediazione, le conciliazioni giudiziali e le transazioni fiscali in materia tributaria sono, in linea generale, istituti deflativi del contenzioso volti a favorire la *compliance* del contribuente.

In sintesi, **l’accertamento con adesione** consente al contribuente di definire le imposte dovute con un “accordo” tra contribuente e ufficio; tale procedura riguarda tutte le più importanti imposte dirette e indirette e può essere attivata tanto dal contribuente quanto dall’Agenzia delle entrate.

Per quanto concerne l’istituto della **mediazione**, si ricorda che attraverso la presentazione del ricorso si producono gli effetti del reclamo. Il ricorso può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa. Per effetto del decreto legislativo n. 220 del 2023 (emanato in attuazione della delega fiscale) dal 4 gennaio 2024 tale istituto è stato abrogato e continua ad applicarsi esclusivamente ai ricorsi di valore non superiore a 50.000 euro notificati fino alla data del 3 gennaio 2024.

Simili funzioni sono svolte dagli accordi di **conciliazione giudiziale**, che intervengono in fase di contenzioso.

La **transazione fiscale**, che interviene nella fase della crisi d’impresa, al contribuente che versi in conclamato stato di crisi (dunque nel caso di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordato preventivo) di sottoscrivere con l’Amministrazione finanziaria dei veri e propri accordi aventi a oggetto la pretesa tributaria.

In terzo luogo, l’articolo 1 della legge n. 20/1994 è integrato con ulteriori **previsioni sul c.d. potere riduttivo**, ossia la possibilità che l’ordinamento riconosce ai giudici contabili di addivenire a una

proporzionale riduzione del danno in relazione alle effettive caratteristiche oggettive e soggettive della fattispecie.

A margine si richiama la giurisprudenza contabile, secondo cui il **potere** di esercitare la riduzione dell'addebito è, per il giudice contabile, **meramente eventuale ed ampiamente discrezionale** (Corte dei conti, Seconda Appello, sent. n. 372/2021), incombendo sul giudice solo un generico dovere di motivazione unicamente qualora ne faccia uso (Corte dei conti, SS.RR., sent. n. 671/1990; Terza Appello, sent. n. 5/2020). Il potere discrezionale di riduzione del danno da parte del giudice contabile ha, ovviamente, come limiti la coerenza e la proporzionalità, non potendo trascendere nell'abuso e/o nell'arbitrio.

In particolare, la proposta (**numero 5**), così come **modificato in sede referente**), introducendo i commi da *1-octies* a *1-decies* all'articolo 1 della legge n. 20/1994, prevede che il giudice contabile, al di fuori dei casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, **eserciti il potere di riduzione** nella misura ivi prevista, ossia **ponendo a carico del responsabile**, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta:

- il danno o il valore perduto per un **importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato**
- e, **comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita** nell'anno di inizio della condotta lesiva causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo,
- **ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell'indennità percepiti** per il servizio reso all'amministrazione o per la funzione o l'ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio (**nuovo comma 1-octies**).

La relazione illustrativa riferita alla formulazione originaria della disposizione motiva la proposta con l'opportunità di prevedere un limite quantitativo alla responsabilità degli amministratori che commettono illeciti per colpa grave, attualmente esclusa in virtù dell'articolo 21, comma 1, del DL n. 76/2020 (**c.d. scudo erariale**), e in vista della sua reintroduzione.

In proposito si ricorda che l'**art. 21 del DL n. 76/2020** ha previsto il c.d. "**scudo erariale**", che **limita** in via transitoria **la responsabilità** dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica ai **solii casi** in cui la produzione del danno conseguente alla **condotta** del soggetto agente sia stata **compiuta con dolo**.

Questa limitazione di responsabilità si applica ai danni cagionati dalle **sole condotte attive**, mentre nel caso di danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto che avrebbe dovuto attivarsi e non lo ha fatto, il soggetto agente continua a risponderne sia a titolo di dolo, sia di colpa grave. Pertanto, la

disposizione ha determinato un diverso trattamento riservato alle condotte gravemente colpose omissive rispetto a quelle commissive, le prime ancora oggetto dell'eventuale azione contabile, le seconde sottratte all'addebito per un periodo transitorio.

Quanto ai termini di efficacia, tale disposizione, operante sin dal 17 luglio 2020 (data di entrata in vigore del DL 76/2020), è stata più volte prorogata, da ultimo **fino al 30 aprile 2025** dal DL 202/2024.

Come ricostruito anche dalla **Corte costituzionale** con la **sentenza n. 8 del 2022**, questo intervento normativo, maturato a seguito dell'emergenza pandemica da COVID-19 «nell'ambito di un eterogeneo provvedimento d'urgenza volto a dare nuovo slancio all'economia nazionale», risponde all'esigenza di contrastare il fenomeno che si è soliti designare con l'espressione “burocrazia difensiva”, per indicare l'atteggiamento in base al quale «i pubblici funzionari si astengono dall'assumere decisioni che pur riterrebbero utili per il perseguimento dell'interesse pubblico, preferendo assumerne altre meno impegnative (in quanto appiattite su prassi consolidate e anelastiche), o più spesso restare inerti, per il timore di esporsi a possibili addebiti penali (cosiddetta “paura della firma”)».

Sulla successiva sentenza in materia della Corte costituzionale, n. 132 del 2024, si rinvia alla premessa.

La novella introdotta al **numero 3)** dell'articolo 1, comma 1, lett. *a*), della proposta in esame – così come **modificata in sede referente** – va ad integrare quanto statuito dal vigente comma 1-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 20/1994, oltre a coordinare tale disposizione con le previsioni di cui al nuovo comma 1-*octies*, prevedendo che il giudice contabile – fermo restando il potere di riduzione di cui, in generale, dispone e, in particolare, dell'obbligo che ha di esercitarlo nei casi previsti dal comma 1-*octies* –, **nella quantificazione del danno** deve tener conto **dell'eventuale concorso dell'amministrazione danneggiata nella produzione del danno**, nonché dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità (c.d. *compensatio lucri cum damno*).

Al citato numero 5) viene introdotta, inoltre, una novità in materia sanzionatoria. Si prevede, infatti, che il giudice contabile, “**nei casi più gravi**” di accertamento della responsabilità amministrativa, può disporre a carico del dirigente o funzionario condannato **la sospensione dalla gestione di risorse pubbliche per un periodo compreso tra sei mesi e tre anni** (nuovo comma 1-*novies*). In tali casi l'amministrazione assegna il dirigente o il funzionario sospeso a funzioni di studio e ricerca e avvia immediatamente un procedimento per responsabilità dirigenziale (*ex art.*

21, D.Lgs. n. 165/2001), da concludere improrogabilmente entro il termine della sospensione disposta con il passaggio in giudicato della sentenza.

In base a quanto disposto dal nuovo comma 1-*decies* – introdotto durante l'esame in sede referente –, l'avvenuto **spontaneo adempimento** del pagamento di ogni importo indicato nella sentenza definitiva di condanna determina la **cessazione di ogni altro effetto** della condanna medesima.

Si segnala che in sede referente è stata soppressa la previsione, contenuta nella versione originaria della proposta, che destinava una **quota del trattamento economico accessorio** spettante al **dirigente** “incaricato di gestire risorse pubbliche” alla **stipulazione di una polizza assicurativa** a copertura dei danni patrimoniali cagionati all'amministrazione **per colpa grave** dal dirigente medesimo, e che rimetteva all'amministrazione il compito di promuovere, anche tramite la società Consip Spa, la conclusione di accordi-quadro con le principali imprese di assicurazione operanti a livello nazionale.

È stata mantenuta, invece, la previsione di cui al **numero 7)** dell'articolo 1, comma 1, lett. *a*), ove si introduce l'**obbligo di copertura assicurativa** in capo a chiunque assuma un **incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche** dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti, da assolvere mediante **stipula di una assicurazione prima dell'assunzione dell'incarico** a copertura degli (eventuali) danni patrimoniali cagionati dallo stesso all'amministrazione **per colpa grave (nuovo comma 4-bis** dell'art. 1 della legge n. 20 del 1994).

In sede referente è stato specificato che, nei procedimenti per i danni patrimoniali, l'assicurazione è litisconsorte necessario.

Tale disposizione, come messo in risalto nella relazione illustrativa, è preordinata a **garantire il risarcimento del danno patrimoniale subito dall'amministrazione** a prescindere dalle condizioni economiche dell'agente, anche in considerazione del dato statistico, riportato nella relazione stessa, secondo il quale viene recuperato solo il 10 per cento del credito complessivo maturato dalla pubblica amministrazione sulla base di sentenze definitive.

Nel corso dell'esame in **sede referente** è stato aggiunto, all'articolo 1, comma 1, lettera *a*) della proposta in esame, il **numero 4)**, che interviene sul comma 1-*ter* dell'articolo 1 della legge n. 20/1994.

Secondo tale ultima disposizione, nel caso di deliberazioni di organi collegiali, la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno

espesso voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi, la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione.

La novella in commento effettua l'**interpretazione autentica** di tale ultimo periodo, stabilendo che esso debba interpretarsi nel senso che **“la buona fede dei titolari degli organi politici si presume**, fino a prova contraria, **fatti salvi i casi di dolo**, quando gli **atti** adottati dai medesimi titolari, nell'esercizio delle proprie competenze, sono **proposti, vistati o sottoscritti** dai responsabili degli **uffici tecnici o amministrativi**, in assenza di pareri formali, interni o esterni, di contrario avviso”.

All'esito dell'esame in sede referente, al comma 1, lettera *a*), della proposta è stato aggiunto anche il **numero 6)**, che interviene sul comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 20/1994 per andare a specificare che il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato fatto dannoso, **indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno** ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, **realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione**, dalla data della sua scoperta.

Come anticipato, alla **lettera b)** del comma 1, l'articolo 1 della proposta in esame modifica l'**articolo 3** della **legge n. 20/1994**, che disciplina il **controllo preventivo di legittimità**.

• *Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti*

Ai sensi dell'**articolo 100, secondo comma**, della **Costituzione**, la Corte dei conti esercita, tra l'altro, un **controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo**, al fine di verificarne la conformità alla legge (in particolare, a quella di bilancio). Tale controllo interviene prima che l'atto acquisti efficacia, il che avviene – in caso di esito positivo del controllo stesso – con l'apposizione del **visto** e la conseguente **registrazione** dell'atto medesimo, con effetto *ex tunc*.

Per ragioni di snellimento dell'azione amministrativa, la legge 340/2000, all'articolo 27, comma 1, ha stabilito che gli atti soggetti al controllo «divengono in ogni caso esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione, senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo».

Come si ha già avuto modo di rilevare, l'esito positivo del controllo preventivo di legittimità “interferisce” con la giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità erariale nella misura in cui esso funge da “prova legale” della carenza della colpa grave in chi abbia eseguito l'atto ammesso a visto e alla conseguente registrazione (vedi *supra*).

Il controllo preventivo di legittimità è esercitato dagli uffici della sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri e su quelli dei Ministeri e, per gli atti adottati dalle articolazioni delle amministrazioni dello Stato aventi sede nel territorio, dalle sezioni regionali di controllo.

La legge n. 20/1994, all'articolo 3, prevede che il competente ufficio della Corte dei conti rimetta all'esame della sezione competente il provvedimento sottoposto al controllo preventivo di legittimità entro il termine di trenta giorni dalla ricezione. L'ufficio potrebbe, altresì, chiedere all'amministrazione rimettente chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il che determinerebbe l'interruzione del termine richiamato. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, qualora l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo, il provvedimento acquista efficacia.

La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità del provvedimento a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento, decorso il quale termine esso diviene esecutivo.

Sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità **esclusivamente** gli atti **non aventi forza di legge** elencati al medesimo **articolo 3, comma 1** della **legge n. 20/1994**, tra i quali figurano:

- a) i provvedimenti emanati a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri;
- b) gli atti del Presidente del Consiglio dei ministri e atti dei ministri aventi ad oggetto la dotazione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e lo svolgimento dell'azione amministrativa;
- c) gli atti normativi a rilevanza esterna, gli atti di programmazione comportanti spese e gli atti generali attuativi di norme comunitarie;
- d) i provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o di assegnazione dei fondi e le altre deliberazioni emanate nelle materie di cui sopra;
- f) i provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;
f-bis) gli atti e i contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 165/2001, e successive modificazioni;
- f-ter) gli atti e i contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 266/2005;
- g) i decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi di qualunque importo; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; gli altri contratti passivi, se di importo superiore a un decimo del valore suindicato;
- h) i decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese a carico degli esercizi successivi;
- i) gli atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;
- l) gli atti che il Presidente del consiglio richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo, in relazione a

situazioni di continua e diffusa irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.

Anzitutto, al **numero 1)**, la lettera *b)* interviene sull'**elenco degli atti da sottoporre al controllo preventivo di legittimità** della Corte dei conti, modificandolo.

In particolare, intervenendo sull'articolo 3, comma 1, lettera *g)*, della legge n. 20/1994, si prevede:

- che il controllo riguarda tutti gli appalti di lavori, servizi o forniture “sopra soglia” (cioè di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria) e non gli appalti d'opera “sopra soglia” come previsto dal testo vigente;

Si fa notare che il testo vigente assoggetta al controllo preventivo della Corte i contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome, “di **appalto d'opera**, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; **altri contratti passivi**, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato”. Quindi per gli **appalti di servizi e forniture** non viene utilizzata la soglia prevista dal Codice dei contratti pubblici per tali appalti, ma un valore superiore a un decimo della soglia prevista dal medesimo Codice per gli appalti di lavori.

- l'aggiornamento del riferimento normativo alle soglie di rilevanza comunitaria, che sono attualmente previste dall'art. 14 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023).

L'articolo 14 del Codice dei contratti pubblici disciplina nel dettaglio (in recepimento della normativa europea in materia di appalti e concessioni) le soglie di importo minime per l'applicazione della disciplina sui contratti pubblici. In estrema sintesi, le principali soglie sono pari a 5.538.000 euro (ai sensi di quanto disposto dal regolamento (UE) n. 2023/2495) per gli appalti pubblici di lavori e a 143.000 euro (ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2495) per gli appalti pubblici di forniture o di servizi aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali.

Per quanto detto, e prendendo come esempio il caso delle autorità governative centrali, l'assoggettamento del contratto di servizi o forniture al controllo preventivo della Corte “scatta”, in base al nuovo testo previsto dalla norma in esame, al superamento dell'importo di 143.000 euro e non di 553.800 euro.

Al **numero 2)**, la lettera *b)* interviene sull'articolo 3 della legge n. 20/1994 inserendovi, dopo il comma 1-*bis*, una serie di **nuovi commi** (dall'1-*ter* all'1-*sexies*).

Si tratta di una serie di disposizioni che vanno a disciplinare una specifica fattispecie riconducibile al **controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g)**, della legge n. 20/1994.

Nello specifico, al nuovo **comma 1-ter** si prevede che **per i contratti pubblici connessi all'attuazione del PNRR e del PNC**, il controllo preventivo di legittimità di cui al comma 1, lettera g), è svolto sui **provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori**, e sui **provvedimenti conclusivi** delle procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione formale.

In sede referente è stata soppressa la previsione, contenuta nella versione originaria della proposta, che stabiliva che, in tali casi, i termini di cui al comma 2 (vedi *supra*) fossero dimezzati. La perentorietà dei termini in questione comporta che, qualora alla loro scadenza la deliberazione non sia ancora intervenuta, l'atto si intende registrato anche ai fini dell'esclusione di responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1.

Il visto può essere ricusato soltanto con deliberazione motivata.

Secondo il nuovo **comma 1-quater**, anche le **regioni**, le **province autonome** e gli **enti locali** – intervenendo con norma di **legge** o di **statuto** adottata **previo parere** delle **Sezioni riunite della Corte dei conti** – **possono sottoporre** al controllo preventivo di legittimità della Corte medesima i provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, ovvero i provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione formale, relativi ai contratti di appalto di lavori, servizi o forniture, attivi o passivi, ovvero ai contratti di concessione, finalizzati all'attuazione del PNRR e del PNC, **di importo superiore alle soglie** previste dall'**articolo 14 del codice dei contratti pubblici** (d.lgs. 36/2023).

In base al **comma 1-quinquies**, come **modificato in sede referente**, la facoltà di cui al comma 1-quater è riconosciuta a **ogni altro soggetto “pubblico” attuatore del PNRR e del PNC** nel rispetto delle previsioni dei rispettivi ordinamenti.

Il **comma 1-sexies** prevede, infine, che per gli atti e i provvedimenti di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies si applicano le disposizioni di cui al comma 1-ter.

L'art. 7, comma 7, del DL n. 77/2021 prevede che la Corte dei conti esercita il **controllo sulla gestione** di cui all'art. 3, comma 4, della l. n. 20/1994, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR. Tale controllo si informa a criteri di cooperazione e di coordinamento

con la Corte dei conti europea, secondo quanto previsto dall'art. 287, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Corte dei conti riferisce almeno semestralmente al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR.

Tale controllo ha ad oggetto la verifica della rispondenza dell'intervento ai criteri richiesti per l'ammissione ai finanziamenti, il rispetto delle condizionalità associate alle misure (rispetto della parità di genere, dell'occupazione giovanile, della quota da riservare al mezzogiorno e del non arrecare danno all'ambiente), il livello di attuazione, la correttezza della gestione, i pagamenti effettuati, la rendicontazione eseguita, eventuali omissioni, inerzie e ritardi.

Di recente, con l'art. 1, comma 12-*quinquies*, lett. b), del DL n. 44/2023, il legislatore ha sottratto alla competenza del Collegio di **controllo concomitante** della Corte dei conti i progetti del PNRR e del PNC (per approfondimenti sul punto si rinvia alla scheda di lettura relativa all'articolo 3).

Vanno segnalati, altresì, i controlli preventivi svolti ai sensi dell'art. 3 della l. n. 20/1994, sui provvedimenti comportanti spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri e su quelli degli altri ministeri.

In sede referente, al comma 1, lettera b), della proposta, è stato aggiunto il **nuovo numero 3)**, che interviene sul comma 2 del citato articolo 3 della legge n. 20/1994, in base al quale i provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. La norma prosegue stabilendo che il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi e **si intendono registrati a tutti gli effetti, compreso quello dell'esclusione di responsabilità ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della presente legge.**

Legge 14 gennaio 1994 n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.C. 1621
Art. 1 <i>(Azione di responsabilità)</i>	Art. 1 <i>(Azione di responsabilità)</i>
<p>1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso. In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo. La gravità della colpa e ogni conseguente responsabilità sono in ogni caso escluse per ogni profilo se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di rapporti di concessione autostradale, allorché detti decreti siano stati vistati e registrati dalla Corte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimità svolto su richiesta dell'amministrazione precedente. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.</p>	<p>1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso. Costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti. In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, ovvero dagli atti richiamati e allegati che costituiscono il presupposto logico e giuridico dell'atto sottoposto a controllo. La gravità della colpa e ogni conseguente responsabilità sono in ogni caso escluse per ogni profilo se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano la</p>

Legge 14 gennaio 1994 n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.C. 1621
<p>1.1. In caso di conclusione di un accordo di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la responsabilità contabile è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti.</p>	<p>cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di rapporti di concessione autostradale, allorché detti decreti siano stati visti e registrati dalla Corte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimità svolto su richiesta dell'amministrazione precedente. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.</p> <p>1.1. La responsabilità è limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo nei seguenti casi:</p> <p>a) conclusione di accordi di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;</p> <p>b) conclusione di procedimenti di accertamento con adesione, di accordi di mediazione, di conciliazioni giudiziali e di transazioni fiscali in materia tributaria.</p>
<p>1-bis. Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità.</p>	<p>1-bis. Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione e l'obbligo di esercizio del potere riduttivo nei casi previsti dal comma 1-octies del presente articolo, nella quantificazione del danno deve tenersi conto dell'eventuale concorso dell'amministrazione danneggiata nella produzione del danno e dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla</p>

Legge 14 gennaio 1994 n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.C. 1621
	comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità.
1-ter. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione.	1-ter. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione. Il secondo periodo si interpreta nel senso che la buona fede dei titolari degli organi politici si presume, fino a prova contraria, fatti salvi i casi di dolo, quando gli atti adottati dai medesimi titolari, nell'esercizio delle proprie competenze, sono proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi, in assenza di pareri formali, interni o esterni, di contrario avviso.
1- <i>quater</i> . <i>Identico</i>	1- <i>quater</i> . <i>Identico</i>
1- <i>quinqies</i> . <i>Identico</i>	1- <i>quinqies</i> . <i>Identico</i>
1- <i>sexies</i> . <i>Identico</i>	1- <i>sexies</i> . <i>Identico</i>
1- <i>septies</i> . <i>Identico</i>	1- <i>septies</i> . <i>Identico</i>
	1-<i>octies</i>. Salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta lesiva causa dell'evento o nell'anno

Legge 14 gennaio 1994 n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.C. 1621
	immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell'indennità percepiti per il servizio reso all'amministrazione o per la funzione o l'ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio.
	1-novies. Nella sentenza di condanna la Corte dei conti può, nei casi più gravi, disporre a carico del dirigente o del funzionario condannato la sospensione dalla gestione di risorse pubbliche per un periodo compreso tra sei mesi e tre anni. L'amministrazione, conseguentemente, avvia immediatamente un procedimento ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da concludere improrogabilmente entro il termine della sospensione disposta con il passaggio in giudicato della sentenza, e assegna il dirigente o il funzionario sospeso a funzioni di studio e ricerca.
	1-decies. L'avvenuto spontaneo pagamento di tutti gli importi indicati nella sentenza definitiva di condanna determina la cessazione di ogni altro effetto della condanna medesima.
2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.	2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato fatto dannoso indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione , dalla data della sua scoperta.
<i>2-bis. Identico</i>	<i>2-bis. Identico</i>
<i>2-ter. Identico</i>	<i>2-ter. Identico</i>

Legge 14 gennaio 1994 n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.C. 1621
3. <i>Identico</i>	3. <i>Identico</i>
4. <i>Identico</i>	4. <i>Identico</i>
	4-bis. Chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti è tenuto a stipulare, prima dell'assunzione dell'incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all'amministrazione per colpa grave. Nei procedimenti per i danni patrimoniali, l'impresa di assicurazione è litisconsorte necessario.
Art. 3 <i>(Norme in materia di controllo della Corte dei conti)</i>	Art. 3 <i>(Norme in materia di controllo della Corte dei conti)</i>
1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge: a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri; b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa; c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;	1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge: a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri; b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa; c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

Legge 14 gennaio 1994 n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.C. 1621
<p>d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);</p> <p>f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;</p> <p>f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;</p> <p>f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;</p> <p>g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;</p> <p>h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;</p> <p>i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;</p> <p>l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre</p>	<p>d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);</p> <p>f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;</p> <p>f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;</p> <p>f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;</p> <p>g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto di lavori, servizi o forniture, se di importo superiore alle soglie previste dall'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;</p> <p>h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;</p> <p>i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;</p> <p>l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre</p>

Legge 14 gennaio 1994 n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.C. 1621
temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.	temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.
<i>1-bis. Identico</i>	<i>1-bis. Identico</i>
	<i>1-ter.</i> Per i contratti pubblici connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), il controllo preventivo di legittimità di cui al comma 1, lettera g), è svolto sui provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, e sui provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione formale. I termini di cui al primo periodo hanno carattere perentorio; qualora alla scadenza non sia intervenuta la deliberazione, l'atto si intende registrato anche ai fini dell'esclusione di responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1. Il visto può essere ricusato soltanto con deliberazione motivata.
	<i>1-quater.</i> Le regioni, le province autonome e gli enti locali, con norma di legge o di statuto adottata previo parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, possono sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte medesima i provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, ovvero i provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che non

Legge 14 gennaio 1994 n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.C. 1621
	prevedono l'aggiudicazione formale, relativi ai contratti di appalto di lavori, servizi o forniture, attivi o passivi, ovvero ai contratti di concessione, finalizzati all'attuazione del PNRR e del PNC, di importo superiore alle soglie previste dall'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
	1-quinquies. La facoltà di cui al comma 1-quater è riconosciuta a ogni altro soggetto pubblico attuatore del PNRR e del PNC nel rispetto delle previsioni dei rispettivi ordinamenti.
	1-sexies. Per gli atti e i provvedimenti di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies si applicano le disposizioni di cui al comma 1-ter.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo	2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono

Legge 14 gennaio 1994 n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 1 dell'A.C. 1621
termine i provvedimenti divengono esecutivi.	esecutivi e si intendono registrati a tutti gli effetti, compresa l'esclusione di responsabilità ai sensi dell'articolo 1, comma 1.

Articolo 2 *(Attività consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica)*

L'articolo 2, modificato in sede referente, attribuisce alla Corte dei conti una **nuova competenza consultiva** in materia di **contabilità pubblica**.

Al **comma 1**, in particolare, l'articolo in esame attribuisce alla **Sezione centrale** della Corte dei conti per il controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato e alle **Sezioni regionali** una **nuova competenza consultiva**, legittimandole a rendere – rispettivamente, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi nazionali di diritto pubblico e delle autonomie territoriali – **pareri** in materie di **contabilità pubblica**.

In premessa è utile ricordare che quella di **organismo di diritto pubblico** è una nozione di derivazione euro-unitaria, elaborata nel contesto della disciplina europea dei contratti pubblici per individuare, in un'ottica di tutela della concorrenza, quei soggetti che, per via delle proprie caratteristiche e delle modalità attraverso le quali operano nel mercato, sono da ritenersi equiparabili alle pubbliche amministrazioni.

In particolare, tale qualifica è legata alla presenza concomitante, in capo al singolo organismo, di tre condizioni: il possesso di personalità giuridica; il finanziamento maggioritario da parte dello Stato o di altri enti pubblici; l'istituzione ai fini del soddisfacimento di bisogni di interesse generale attraverso lo svolgimento di attività prive di carattere industriale o commerciale.

L'equiparabilità dell'organismo di diritto pubblico alla pubblica amministrazione non è, però, assoluta, bensì settoriale, funzionale e dinamica, perché strettamente legata all'affidamento dei contratti. Quando svolge altre attività, dunque, l'organismo di diritto pubblico dismette la sua veste pubblicistica e soggiace di regola al diritto privato.

• *Le funzioni consultive della Corte dei conti*

La legislazione ordinaria attribuisce alla Corte dei conti una serie di **funzioni consultive**, tra di loro estremamente differenti sia per quanto attiene all'oggetto e alle finalità, nonché alle modalità del relativo esercizio.

Quella di origine più risalente nel tempo è la **funzione consultiva** assegnata alle **Sezioni riunite** della Corte dei conti.

Secondo l'art. 88 del r.d. n. 2440/1923 il Governo, laddove intenda modificare le norme regolamentari vigenti per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, ha l'obbligo di richiedere, su tali modificazioni, il previo parere della Corte dei conti. L'art. 1 del r.d.l. n. 273/1939 ha, poi, previsto l'obbligo di sottoporre al previo parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti i provvedimenti legislativi che rechino il conferimento di nuove attribuzioni alla Corte stessa, nonché la soppressione o la modificazione di quelle esistenti o che comunque riguardino l'ordinamento e le funzioni, giurisdizionali o di controllo, ad essa attribuite.

Nel 2003 il legislatore ha introdotto una nuova tipologia di attività consultiva, prevedendo per le regioni la facoltà di chiedere alle **sezioni regionali di controllo** della Corte dei conti **pareri in materia di contabilità pubblica**; analoghe richieste di parere possono essere avanzate anche dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di regola mediante il consiglio delle autonomie locali (Cal) territorialmente competente (art. 7, comma 8, l. n. 131/2003).

L'art. 10-*bis*, comma 1, d.l. n. 113/2016 ha, poi, aggiunto la possibilità – sia per le regioni (mediante la “Conferenza delle regioni e province autonome”, e la “Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative regionali”) che per i comuni, le province e le città metropolitane (da parte delle rispettive componenti rappresentative, nell'ambito della “Conferenza unificata”) – di rivolgere le richieste dei pareri in materia di contabilità pubblica direttamente alla Sezione centrale delle autonomie della Corte dei conti, anziché alle sezioni regionali di controllo territorialmente competenti.

L'art. 17, comma 31, d.l. n. 78/2009, con il fine di garantire la coerenza nell'unitaria attività svolta dalla Corte dei conti in materia di coordinamento della finanza pubblica, ha previsto che il Presidente della medesima Corte possa deferire alle Sezioni riunite questioni sulle quali le sezioni regionali di controllo hanno espresso orientamenti difformi, ovvero casi che presentano questioni di massima di particolare rilevanza, affinché quelle possano adottare “pronunce di orientamento generale” capaci di generare un effetto nomofilattico.

Con lo stesso intento, l'art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012, ha affidato alla Sezione centrale delle autonomie (a seguito della rimessione delle “questioni di massima” al Presidente della Corte dei conti, da parte delle sezioni regionali di controllo, e del conseguente deferimento alla Sezione centrale delle autonomie, ad opera dello stesso Presidente) il compito di emanare “delibere di orientamento”, alle quali le sezioni regionali di controllo sono tenute a conformarsi.

Più recentemente, l'**art. 46 della Legge europea 2019-2020** (l. n. 238/2021) - in attuazione del regolamento (UE) 2021/241, istitutivo del dispositivo per la ripresa e la resilienza – è intervenuto a rafforzare la funzione consultiva della Corte dei conti, chiamandola ad esprimere pareri in due ulteriori casi.

Il primo vede le amministrazioni centrali e gli altri organismi nazionali di diritto pubblico – **limitatamente alle risorse stanziati dal PNRR** e dai suoi fondi complementari, e con riferimento a fattispecie di valore complessivo non inferiore a un milione di euro – legittimati a richiedere pareri nelle **materie di**

contabilità pubblica alle **Sezioni riunite** della Corte dei conti in sede consultiva.

Nel secondo caso, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni possono richiedere analoghi pareri alle **Sezioni regionali di controllo** della Corte dei conti territorialmente competenti, in merito alle condizioni di applicabilità della normativa di contabilità pubblica all'esercizio delle funzioni e alle attività finanziate sempre con le risorse stanziare dal PNRR e dai suoi fondi complementari.

In entrambi i casi viene **esclusa la gravità della colpa** – escludendo dunque la configurabilità di responsabilità erariale per assenza dell'elemento soggettivo - qualora l'azione amministrativa si sia conformata ai pareri resi.

Si tratta di una competenza contigua a quella prevista al sopra richiamato art. 46 della Legge europea 2019-2020 (v. box di approfondimento). Rispetto a quest'ultima fattispecie, quella introdotta dall'articolo in esame specifica che i pareri possono essere resi **anche** su **questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete** connesse all'**attuazione** del **PNRR** e del **PNC**, di valore complessivo non inferiore a **un milione di euro**, purché siano **estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità** ovvero **a fatti per i quali** la competente procura contabile abbia **notificato un invito a dedurre**.

Così come avviene nel caso del richiamato art. 46, anche secondo la fattispecie configurata dalla disposizione in commento **la conformità**, da parte degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni richiedenti, **ai pareri** resi dalla Corte dei conti nell'esercizio di tale competenza **esclude** – nell'eventualità in cui dovessero ravvisarsi dei profili di responsabilità amministrativa – **la gravità della colpa**.

La funzione nomofilattica – vale a dire funzionale a garantirne la coerenza e l'uniformità – sull'attività consultiva esercitata dalla Sezione centrale e dalle Sezioni regionali della Corte dei conti è assicurata dalle Sezioni riunite della medesima Corte.

Al **comma 2** si stabilisce che i pareri di cui al comma 1 siano resi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta e che, in caso di mancata espressione del parere entro tale termine, lo stesso si intende reso:

- in senso conforme a quanto prospettato dall'amministrazione richiedente, ai fini dell'esclusione della gravità della colpa di cui al medesimo comma 1,
- ovvero in senso negativo qualora l'amministrazione richiedente non abbia prospettato alcuna soluzione.

Articolo 3

(Delega in materia di riorganizzazione e riordino delle funzioni della Corte dei conti)

L'articolo 3, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la **riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti**, in vista di un ulteriore incremento della sua efficienza, nonché in materia di **rimborsi** da parte delle amministrazioni di appartenenza delle **spese legali sostenute nei giudizi per responsabilità amministrativa**.

In particolare, la disposizione in esame prevede che il Governo, **entro dodici mesi** dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotti uno o più decreti legislativi per la **riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti**, al fine di un ulteriore incremento della sua efficienza, nonché in materia di **rimborsi da parte delle amministrazioni di appartenenza delle spese legali** sostenute nei giudizi per responsabilità amministrativa (**comma 1**), nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi (**comma 2**):

- a) organizzare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, la Corte a **livello centrale** in sezioni abilitate a **svolgere unitariamente** funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali, ripartite in collegi con provvedimenti del presidente della Corte;

• *L'attuale assetto organizzativo della Corte dei conti*

La Corte dei conti è strutturata in **uffici centrali e territoriali**.

Al suo vertice c'è il **Presidente**, nominato dal Governo tra i magistrati della stessa Corte che abbiano effettivamente esercitato, per almeno tre anni, funzioni di Presidente di sezione, ovvero funzioni equivalenti presso organi costituzionali nazionali o istituzioni dell'Unione europea (legge n. 202/2000).

La procedura di nomina prevede l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Presidenza. Una volta nominato, il Presidente non può più essere revocato dal proprio incarico, dal quale cessa per dimissioni volontarie o per collocamento a riposo per limiti di età.

Il Presidente della Corte dei conti, fatta salva ogni altra attribuzione prevista da norme di legge o di regolamento, quale organo di governo dell'Istituto, esercita le funzioni di indirizzo politico-istituzionale. Oltre ad essere il titolare dell'informazione e della comunicazione istituzionale, il Presidente svolge le funzioni ed i compiti per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni istituzionali della Corte dei conti.

Il **Consiglio di Presidenza** è l'organo di autogoverno della magistratura contabile (art. 10 della legge n. 117/1988, da ultimo modificato dall'art. 11 della legge n. 15/2009). Esso ha sede a Roma ed è composto:

- dal Presidente della Corte dei conti, che lo presiede;
- dal Procuratore Generale della Corte dei conti;
- dal Presidente aggiunto della Corte dei conti o, in sua vece, dal Presidente di sezione più anziano;
- da quattro membri eletti, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori ordinari in materie giuridiche o gli avvocati con venti anni di esercizio professionale;
- da quattro membri eletti da e tra i magistrati della Corte dei conti, ripartiti tra le diverse qualifiche in proporzione alla rispettiva effettiva consistenza numerica quale risulta dal ruolo alla data del 1° gennaio dell'anno di costituzione dell'organo.

I componenti elettivi durano in carica quattro anni e non sono nuovamente eleggibili per i successivi otto anni dalla scadenza dell'incarico.

Il Consiglio è competente in tutte le materie attinenti all'espletamento delle funzioni dei magistrati della Corte dei conti, sui procedimenti per l'accesso in carriera, per l'assegnazione di sede e i trasferimenti, le promozioni, nonché sui procedimenti disciplinari.

Il **Procuratore Generale** presso la Corte dei conti è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra i magistrati della Corte dei conti con qualifica di Presidente di sezione, su designazione del Consiglio di Presidenza.

L'**organizzazione** della Corte prevede sezioni giurisdizionali e sezioni di controllo, sia a livello centrale che territoriale.

Per l'espletamento delle **funzioni giurisdizionali**, la Corte dei conti si articola in:

- **sezioni giurisdizionali regionali**, che sono gli organi di giurisdizione contabile di primo grado, aventi sede in ciascun capoluogo di regione, con competenza estesa al territorio regionale. Nella regione Trentino-Alto Adige sono organi di giurisdizione contabile di primo grado la sezione giurisdizionale con sede in Trento e la sezione giurisdizionale con sede in Bolzano, con competenza estesa al rispettivo territorio provinciale;

- **sezioni giurisdizionali centrali di appello**, che giudicano in secondo grado nelle materie di contabilità pubblica e pensionistica avverso le sentenze emanate in primo grado dalle sezioni giurisdizionali regionali; sono tre, con sede presso la Corte dei conti di Roma e competenza estesa al territorio nazionale; vi è inoltre una sezione giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana, con sede a Palermo;

- **sezioni riunite in sede giurisdizionale**, che assicurano l'uniforme interpretazione e la corretta applicazione delle norme di contabilità pubblica e nelle altre materie sottoposte alla giurisdizione contabile. Sono presiedute dal Presidente della Corte dei conti e decidono sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferite dalle sezioni giurisdizionali d'appello, dal Presidente della Corte dei conti, ovvero a richiesta del procuratore generale. Nei casi individuati, decidono in unico grado.

La **Procura Generale** si compone del Procuratore Generale, del Procuratore Generale Aggiunto, di altri magistrati addetti alle funzioni, del dirigente e del personale amministrativo svolgente funzioni di supporto. Presso la Sezione giurisdizionale d'appello della regione Sicilia funziona ed opera un ufficio distaccato della Procura generale, cui è preposto un Consigliere.

Tutti i magistrati operanti presso la Procura Generale assolvono funzioni requirenti nei giudizi di responsabilità in grado di appello. Il Procuratore generale ha anche una **funzione di coordinamento** generale delle procure regionali.

Presso ogni sezione giurisdizionale regionale opera, infatti, una **Procura regionale**, con funzioni di Pubblico Ministero nei giudizi di responsabilità patrimoniale-amministrativa e contabile ed in generale nelle materie di contabilità pubblica.

I magistrati del pubblico ministero hanno le medesime garanzie di indipendenza e inamovibilità dei magistrati dei collegi giudicanti.

Per l'espletamento delle **funzioni di controllo**, la Corte dei conti è articolata nelle seguenti sezioni:

- Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato;
- Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato (presso tale sezione è stato istituito il Collegio del controllo concomitante);
- Sezione di controllo sugli enti sovvenzionati dallo Stato;
- Sezione delle Autonomie;
- Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali;
- Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati.

Le **sezioni di controllo** nelle **regioni** a statuto ordinario e speciale, nonché nelle **province autonome** di Trento e di Bolzano, esercitano il controllo di legittimità su atti e il controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato aventi sede nella Regione; verificano il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione; esercitano il controllo sulla gestione delle

amministrazioni regionali e loro enti strumentali, ai fini del referto ai consigli regionali, nonché il controllo sulla gestione degli enti locali, dei loro enti strumentali, delle università e delle istituzioni pubbliche aventi sede nella Regione; ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verificano il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. Qualora accertino, anche sulla base delle relazioni degli organi di revisione economico-finanziaria, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, la presenza di squilibri di bilancio o di gravi irregolarità contabili, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione, da parte dell'ente locale, delle necessarie misure correttive. Le pronunce adottate nei confronti di tali enti vengono trasmesse anche alla Regione interessata per i conseguenti provvedimenti.

Le **sezioni riunite in sede di controllo** – anch'esse presiedute dal Presidente della Corte – hanno competenza, tra l'altro, a definire i criteri generali e gli indirizzi di coordinamento per il controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato e ad emettere, entro il giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, il giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato.

Quale organo di chiusura del sistema di giurisdizione amministrativo-contabile, le **Sezioni riunite** operano anche in **sede deliberante** e **consultiva**.

- b) **rafforzare** gli **effetti nomofilattici** delle pronunce delle **sezioni riunite** sulle funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali nonché sull'attività delle procure della Repubblica presso la Corte dei conti, prevedendo, in particolare, che il procuratore generale eserciti la sua funzione di coordinamento tenendo conto delle pronunce nomofilattiche delle sezioni riunite;
- c) fermo restando per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano quanto previsto dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione, **organizzare la Corte a livello territoriale** secondo i seguenti criteri:
 - 1) ogni sede territoriale si articola in **una sola sezione** abilitata a svolgere **unitariamente** funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali, ripartite in collegi con provvedimenti del presidente;
 - 2) i presìdi territoriali della Corte sono dotati di personale in funzione degli effettivi carichi di lavoro di ciascuna sede e di ciascun magistrato, con priorità per le esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni consultive e di controllo;

- 3) il consiglio di presidenza della Corte applica i magistrati a più di una sede ai fini del riequilibrio dei carichi di lavoro;
- d) **articolare la funzione requirente** presso la Corte dei conti in una procura generale e in procure territoriali, prevedendo che queste ultime siano rette da un viceprocuratore generale con funzioni di procuratore territoriale, preposto all'ufficio sotto il coordinamento del procuratore generale, e siano dotate di personale in funzione degli effettivi carichi di lavoro di ciascuna sede;
- e) disciplinare i **poteri di indirizzo e di coordinamento della procura generale nei confronti delle procure territoriali**, al fine di garantire l'esercizio uniforme della funzione requirente nelle sedi territoriali; prevedere, a tal fine, che il procuratore generale:
- 1) possa **accedere in tempo reale**, anche tramite strumenti informatici, **agli atti** dei procedimenti istruttori svolti anche in sede territoriale;
 - 2) possa disporre del **potere di avocazione delle istruttorie** in casi tassativamente previsti in sede di attuazione della delega, tra cui quelli di inerzia nell'istruttoria in sede territoriale o di violazione delle disposizioni di indirizzo e coordinamento impartite dalla procura generale;
 - 3) in caso di istruttorie che si caratterizzino per particolare rilevanza o per particolare complessità o novità delle questioni, debba **sottoscrivere congiuntamente con il procuratore territoriale, a pena di nullità, gli atti** di invito a dedurre, di citazione a giudizio e di disposizione di misure cautelari e possa affiancare al magistrato assegnatario del fascicolo in sede territoriale uno o più magistrati addetti all'ufficio della procura generale;

• **Organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero contabile**

Con riferimento ai profili ordinamentali, le disposizioni sull'ufficio del pubblico ministero sono contenute nell'art. 12 del codice di giustizia contabile, che riproduce essenzialmente il contenuto del previgente art. 2 del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito in l. 14 gennaio 1994, n. 19.

Sulla base della normativa vigente, **l'ufficio del pubblico ministero contabile** è articolato in:

- un ufficio centrale, diretto dal Procuratore generale della Corte dei conti, il quale è coadiuvato da un Procuratore generale aggiunto e da vice procuratori generali. L'ufficio ha competenza per i giudizi innanzi alle Sezioni riunite e

alle sezioni centrali di appello. Il Procuratore generale, inoltre, promuove l'azione disciplinare per i magistrati innanzi al Consiglio di presidenza.

- un ufficio decentrato della Procura generale che ha sede a Palermo presso la Sezione d'appello in Sicilia ed è competente per i giudizi di appello avverso le sentenze della Sezione giurisdizionale regionale presso la Regione siciliana;
- uffici regionali istituiti presso tutti i capoluoghi di regione (e delle province di Trento e Bolzano), costituiti da Procuratori regionali e vice Procuratori generali nonché da magistrati con funzione di sostituto, competenti per i giudizi pendenti davanti alle rispettive sezioni giurisdizionali. A seguito di una modifica introdotta dall'art. 5 del [d.lgs. 7 ottobre 2019, n. 114](#), le funzioni di Procuratore regionale possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che hanno conseguito la qualifica di presidente di sezione.

Per quanto riguarda **i rapporti tra uffici e i rapporti interni all'ufficio del pubblico ministero**, l'art. 12 del Codice prevede che «le funzioni di **procuratore regionale** comportano l'esercizio di **funzioni direttive**» e che «il **procuratore generale coordina**, anche dirimendo eventuali conflitti di competenza, l'attività dei procuratori regionali e questi ultimi quella dei magistrati assegnati ai loro uffici».

Una più dettagliata disciplina organizzativa è contenuta nella circolare del Consiglio di presidenza n. 16/c/CP/201 del 7 aprile 1994.

Il **potere di direzione attribuito al titolare della procura regionale** è declinato in una serie di previsioni contenute nel Codice:

- ✓ l'art. 54 secondo cui «il procuratore regionale, a seguito di notizia di danno, comunque acquisita, ove non ritenga di provvedere alla sua immediata archiviazione per difetto dei requisiti di specificità e concretezza o per manifesta infondatezza, dispone l'apertura di un procedimento istruttorio ed **assegna, secondo criteri oggettivi e predeterminati, la trattazione del relativo fascicolo**»;
- ✓ l'art. 69 che, in materia di **archiviazione** della notizia di danno, prevede, da un lato, il **visto del Procuratore regionale** sul provvedimento, dall'altro lato, un **potere di controllo del Procuratore sul fascicolo istruttorio**: questi, qualora non condivida la scelta del magistrato assegnatario di archiviare o non concordi sulle motivazioni poste alla base di tale determinazione può formulare delle motivate osservazioni, comunicandole al pubblico ministero assegnatario del fascicolo. Nel caso in cui permanga il dissenso, il procuratore regionale **avoca il fascicolo istruttorio**, adottando personalmente le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione erariale.

- f) stabilire che ogni magistrato svolge, secondo un criterio di rotazione temporale e con adeguata formazione professionale, tutte le funzioni attribuite alle sezioni cui è assegnato, prevedendo il **divieto di passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti**;

- g) regolamentare le **procedure di accesso alla carriera della magistratura contabile**, anche requirente, introducendo, tra l'altro, prove psicoattitudinali secondo i criteri stabiliti per l'accesso alla magistratura ordinaria;

I magistrati della Corte dei conti sono reclutati tramite un concorso pubblico per titoli ed esami al quale sono ammessi a partecipare magistrati ordinari, amministrativi, avvocati dello Stato e del libero Foro, militari, e impiegati e funzionari pubblici in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. È anche prevista la possibilità, per il Governo, di designare, previo parere del Consiglio di Presidenza, una quota di consiglieri della Corte dei conti. Una volta nominati, i consiglieri di nomina governativa acquistano i medesimi diritti, doveri e garanzie di indipendenza degli altri magistrati.

Con specifico riferimento alle **prove psico-attitudinali** per l'accesso alla magistratura ordinaria, la relativa disciplina è contenuta nell'articolo 1 del d.lgs. n. 160 del 2006, come modificato dal [d.lgs. n. 44 del 2024](#).

In particolare, quest'ultimo provvedimento ha introdotto, nell'ambito delle prove di concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria, per i concorsi banditi in data successiva al 31 dicembre 2025, lo svolgimento di test psicoattitudinali che devono essere sostenuti dai candidati ammessi alla prova orale. Tali test sono individuati dal Consiglio superiore della magistratura, nel rispetto delle linee guida e degli standard internazionali di psicometria e sono funzionali allo svolgimento, nell'ambito della prova orale, di un successivo colloquio psico-attitudinale, diretto dal presidente della seduta con l'ausilio di un esperto psicologo, appositamente nominato tra i componenti della commissione esaminatrice. Il colloquio si svolge dinanzi alla commissione o alla sottocommissione competente per la prova orale, cui è rimessa la valutazione anche dell'idoneità psico-attitudinale.

- h) regolamentare l'esercizio dell'**azione disciplinare** a carico dei magistrati contabili, prevedendo che essa sia ispirata a criteri di trasparenza, celerità, rispetto del contraddittorio e tipizzazione degli illeciti;

• *La responsabilità disciplinare dei magistrati contabili*

Con riferimento al regime disciplinare a carico dei magistrati contabili, trova applicazione la risalente disciplina dettata dall'art. 18 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 30 del [D.Lgs. n. 109/2006](#), che esclude l'operatività del citato decreto con riguardo ai magistrati amministrativi e contabili.

Ne discende che l'illecito disciplinare dei magistrati contabili si configura come **illecito atipico**, suscettibile di ricomprendere i casi in cui il magistrato «manchi ai suoi doveri, o tenga in ufficio o fuori una condotta tale, che lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere, o che comprometta il prestigio dell'ordine giudiziario».

Per quanto riguarda la natura del procedimento disciplinare, si tratta di un procedimento amministrativo, come affermato dalla Corte costituzionale ([ord. 27 marzo 2009, n. 87](#)); sicché i provvedimenti resi dal Consiglio di Presidenza in sede disciplinare sono atti amministrativi e non giurisdizionali.

Titolare dell'azione disciplinare è il Procuratore generale, ai sensi dell'art.10, comma 9, [L. n. 117/1988](#) e dell'art. 11, comma 8, [L. n. 15/2009](#), che, nel disciplinare le funzioni del Consiglio di presidenza della Corte, fa salva la titolarità dell'azione disciplinare in capo al Procuratore generale..

Il regolamento di disciplina in vigore è stato approvato dal **Consiglio di Presidenza** con deliberazione n. 3/CP/2021 del 7 gennaio 2021.

L'apertura del procedimento è normalmente preceduta dallo svolgimento di indagini preliminari (art. 1, comma 2). Si tratta della **c.d. fase predisciplinare**, che non risulta disciplinata in dettaglio dalle norme regolamentari.

All'esito delle risultanze dell'istruttoria, il Procuratore generale, se ritiene che non sussistano elementi rilevanti ai fini disciplinari, procede alla **archiviazione** c.d. predisciplinare, dandone comunicazione al Presidente che informa il Consiglio, il quale, con deliberazione assunta a maggioranza degli aventi diritto, può chiedere al Procuratore generale il riesame del provvedimento di archiviazione (art. 2, commi 1 e 2).

In alternativa, il Procuratore generale, qualora ritenga sussistenti i presupposti dell'illecito disciplinare, procede alla formale e motivata **contestazione degli addebiti** all'incolpato. L'atto di incolpazione determina l'apertura del procedimento disciplinare, che non può essere promosso dopo un anno dal giorno in cui il Procuratore generale ha avuto notizia dei fatti di rilievo disciplinare (art. 2, commi 3 e 4).

La **fase istruttoria** si svolge innanzi al Consiglio di Presidenza ed è caratterizzata dall'affidamento dei necessari accertamenti istruttori ad una apposita Commissione consiliare, composta da tre membri. È garantito il diritto di difesa dell'incolpato, che può chiedere l'accesso agli atti del fascicolo disciplinare ed estrarre copia degli stessi, nonché presentare le proprie deduzioni, entro il termine perentorio di 30 giorni (art. 3, commi 1-6).

La Commissione, conclusa l'istruttoria, riferisce al Consiglio nella prima adunanza successiva, proponendo **il proscioglimento** o il passaggio alla **trattazione orale** (art. 3, comma 7). Il proscioglimento è deliberato dal Consiglio di Presidenza, se ritiene che non sussistano i presupposti per l'irrogazione di una sanzione disciplinare (art. 4). Nella ipotesi inversa, è fissata con decreto del Presidente la data della trattazione orale in seduta pubblica (art. 5).

Le sanzioni disciplinari (ammonimento, censura, perdita dell'anzianità e rimozione) sono previste nel Regolamento (art. 7), in linea con il richiamo fatto dall'art. 32 della legge n. 186/1982 (a cui rinvia l'art. 10 della legge n. 117/1988)

alle «norme previste per i magistrati ordinari in materia di sanzioni disciplinari e del relativo procedimento».

- i) fermo restando quanto previsto dal comma 7, stabilire la **dotazione dell'organico dei magistrati della Corte dei conti** e il numero massimo delle posizioni direttive e semi-direttive, contenere il numero delle figure apicali o sub-apicali e rafforzare, nella dotazione di risorse umane e strumentali:
 - 1) le funzioni consultiva e di controllo;
 - 2) le funzioni di coordinamento della procura generale;

- l) prevedere, per le nomine successive alla data di entrata in vigore della presente legge, un **limite temporale massimo dei mandati di presidente** della Corte dei conti e di **procuratore generale**;

- m) **ampliare** la tipologia dei **giudizi a istanza di parte** su cui la Corte può giudicare ai sensi dell'articolo 172 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo n. 174/2016;

• *I giudizi ad istanza di parte*

La disciplina dei giudizi ad istanza di parte, prima contenuta nel regolamento di procedura agli articoli 52-58 del r.d. n. 1038/1933, è oggi compendiata negli **articoli 172 e seguenti del Codice della giustizia contabile**.

In particolare, le ipotesi processuali ascrivibili alla categoria dei giudizi ad istanza di parte sono elencate dall'articolo 172, che prevede tre giudizi "nominati" (comma 1, lett. a), b) e c)) e uno non espressamente individuato (comma 1 lett. d), con valore di clausola generale residuale.

Si tratta, in particolare, dei giudizi:

- sui ricorsi contro i provvedimenti definitivi dell'amministrazione finanziaria, o ente impositore, in materia di rimborso di quote d'imposta inesigibili e di quote inesigibili degli altri proventi erariali (lett. a);
- sui ricorsi contro ritenute, a titolo cautelativo, su stipendi e altri emolumenti di funzionari e agenti statali (lett. b);
- sui ricorsi per interpretazione del titolo giudiziale di cui all'articolo 211 (lett. c);
- su altri giudizi ad istanza di parte, previsti dalla legge e comunque nelle materie di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato (lett. d).

Ai sensi dell'art. 173, la parte che voglia attivare uno di questi giudizi deve presentare ricorso, provvisto di tutti gli elementi di cui all'articolo 36, da depositare, insieme al provvedimento impugnato, presso la segreteria della Sezione giurisdizionale territorialmente competente.

Una volta instaurato il giudizio attraverso il deposito del ricorso, si provvede alle comunicazioni e notificazioni, secondo la disciplina contenuta nell'art. 174. Nello specifico, spetta al ricorrente il dovere di notificare il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza alla amministrazione o all'ente impositore, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione del decreto. Tra la data di notificazione al convenuto e la data dell'udienza non deve intercorrere un termine inferiore a trenta giorni.

Nei giudizi ad istanza di parte il ruolo del pubblico ministero è delineato quale interveniente necessario nell'interesse erariale. Ai sensi dell'art. 175, il pubblico ministero, compiute le istruttorie che ravvisi necessarie, formula le sue conclusioni e le deposita nella segreteria della sezione venti giorni prima dell'udienza fissata o nel diverso termine stabilito dal presidente della sezione.

Infine l'art. 176, con una norma di chiusura, rinvia, per quanto non disciplinato dal Codice, alle disposizioni previste per il rito ordinario di primo grado e di appello.

- n) introdurre **istituti deflativi del contenzioso**, che consentano all'incolpato di formulare una richiesta di definizione della propria posizione con il pagamento in un'unica soluzione di una percentuale della somma fatta oggetto dell'invito a dedurre, prima della citazione in giudizio, fermo restando il potere di valutazione della proposta da parte del pubblico ministero;

• *Gli istituti deflativi del contenzioso previsti dal Codice della giustizia contabile: i riti speciali*

In base all'indicazioni contenute nella legge delega, nella Parte II del Codice di giustizia contabile è stato introdotto il Titolo V, dedicato ai "Riti speciali", finalizzati a delineare un **modello di definizione del contenzioso semplificato**, al ricorrere di specifiche condizioni.

In particolare, sono previsti **tre diversi riti alternativi** alla definizione ordinaria del processo di responsabilità: due già presenti nel precedente ordinamento ed uno, il rito abbreviato, del tutto nuovo.

Il **rito abbreviato** è disciplinato dall'articolo 130 del Codice ed è caratterizzato dalla funzione deflattiva del contenzioso e dallo «scopo di garantire **l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'erario**».

A tale rito si può ricorrere sia in primo grado sia in sede di appello. Nel dettaglio, il convenuto può chiedere di essere ammesso al rito abbreviato in relazione a **tutte le fattispecie di responsabilità** contestata, sia dolose sia

gravemente colpose, con l'unica eccezione del doloso arricchimento da parte del danneggiante.

Quanto alla disciplina in primo grado, la richiesta di rito abbreviato può essere formulata dal convenuto solo dopo la notifica dell'atto di citazione, in sede di costituzione in giudizio, a pena di decadenza. Nel giudizio d'appello la richiesta deve essere formulata con il primo atto utile, vale a dire l'atto di appello o la comparsa di costituzione in caso di appello del pubblico ministero.

La presentazione della richiesta, nella quale il convenuto deve manifestare la disponibilità a definire il giudizio con il **pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione**, è condizionata all'acquisizione del previo e concorde parere del pubblico ministero.

La decisione in ordine all'accoglimento meno dell'istanza spetta al giudice e avviene in camera di consiglio, nel contraddittorio tra le parti, con sentenza non impugnabile.

Il **rito monitorio** è, invece, disciplinato dagli articoli 131 e 132 del Codice e trova applicazione sia nei giudizi per l'accertamento della responsabilità amministrativa sia nei giudizi di conto. Tuttavia, l'istituto è utilizzabile soltanto «qualora emergano **fatti di lieve entità patrimonialmente lesiva, ovvero addebiti di importo non superiore a 10.000 euro**».

Nello specifico, tale rito si configura come un procedimento monocratico, affidato al Presidente della sezione giurisdizionale o ad un giudice da lui delegato, che determina la somma da corrispondere all'erario con decreto, adottato dopo aver sentito il pubblico ministero, il quale può esprimere la propria valutazione, in ordine sia alla scelta del rito sia all'ammontare dell'addebito.

Il decreto contiene l'indicazione del termine entro il quale il soggetto interessato è tenuto ad accettare il provvedimento e la data di fissazione dell'udienza di discussione, che si terrà in caso di mancata accettazione. Il provvedimento viene poi notificato all'interessato, il quale, ove intenda accettare il pagamento, deve trasmettere l'accettazione alla segreteria della sezione giurisdizionale. Altrimenti, se manca l'accettazione, il giudizio prosegue nella forma ordinaria.

Il terzo rito speciale previsto dal codice è il “**Rito relativo a fattispecie di responsabilità sanzionatoria pecuniaria**” disciplinato dagli articoli 133-136 e applicabile «quando la legge prevede che la Corte di conti irroga, ai responsabili della violazione di specifiche disposizioni normative, **una sanzione pecuniaria, stabilita tra un minimo ed un massimo edittale**». In questi casi, il pubblico ministero d'ufficio, o su segnalazione della Corte nell'esercizio delle sue attribuzioni contenziose o di controllo, promuove il giudizio per l'applicazione della sanzione pecuniaria, con ricorso al giudice monocratico, previamente designato dal Presidente della sezione giurisdizionale regionale territorialmente competente.

La parte, cui il ricorso è notificato, può costituirsi in giudizio depositando il proprio fascicolo, contenente la comparsa di risposta, entro trenta giorni dalla notificazione del ricorso.

Il giudice decide con decreto motivato, sentite le parti presenti, da emettersi entro sessanta giorni dal deposito del ricorso. Quando accoglie il ricorso, il giudice emette decreto di condanna al pagamento della sanzione. Nella determinazione della sanzione, si ha riguardo alla gravità della violazione e all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione, o l'attenuazione, delle conseguenze della violazione. Contestualmente alla determinazione della sanzione, il giudice fissa altresì una **sanzione in misura ridotta, pari al trenta per cento, per il caso di pagamento immediato della stessa**, e assegna al responsabile **un termine non inferiore a trenta giorni, per procedere al versamento della somma**, indicando l'amministrazione destinataria dei proventi.

Avverso il decreto, può essere fatta opposizione al collegio, a norma dell'articolo 135. La decisione del giudice monocratico, se non opposta, e quella dal collegio, sono esecutive e hanno forza di titolo esecutivo.

- o) **regolamentare i procedimenti** di svolgimento delle funzioni di controllo, consultive e referenti, nel rispetto dei principi del contraddittorio, regolando i criteri per la costituzione e la composizione dei collegi e stabilendo i casi di pubblicità e di riservatezza degli atti;
- p) in particolare, **disciplinare il controllo concomitante** di cui all'articolo 11 della legge n. 15/2009, prevedendo che esso sia svolto su richiesta delle Camere, del Governo o dell'amministrazione pubblica interessata e abbia a oggetto piani, programmi e progetti caratterizzati da rilevanza finanziaria e da significativo impatto socio-economico sui cittadini e sulle imprese e stabilendo un regime di limitazione della pubblicità delle comunicazioni scambiate e degli atti e dei provvedimenti adottati nell'esercizio di tale funzione;

• *Il controllo concomitante*

Quello c.d. “concomitante” è un tipo di controllo, introdotto dall'articolo 11, comma 2, della legge n. 15/2009, che la Corte dei conti effettua su gestioni pubbliche statali **in corso di svolgimento**. Esso, pertanto, può essere ricondotto entro l'alveo del controllo sulla gestione, essendo preordinato a prevenire e contrastare gravi irregolarità gestionali e, soprattutto, rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi, assolvendo una funzione propulsiva e di stimolo nei confronti dell'amministrazione.

In particolare, la disposizione richiamata stabilisce anzitutto che, a fronte del riscontro della sussistenza di “**gravi irregolarità gestionali**” ovvero di “**gravi**

deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione” stabiliti da norme o da direttive del Governo, la Corte ne individui, in contraddittorio con l’amministrazione, le cause e ne dia comunicazione al Ministero competente, che può anche disporre con decreto la sospensione dell’impegno di somme stanziare sui pertinenti capitoli di spesa.

Inoltre, laddove siano accertati **“rilevanti ritardi nella realizzazione di piani e programmi, nell’erogazione di contributi ovvero nel trasferimento di fondi”**, la norma stabilisce che la Corte ne individui, sempre in contraddittorio con l’amministrazione, le cause, e ne dia comunicazione al Ministro competente. Entro sessanta giorni, l’amministrazione competente adotta i provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti, a meno che il Ministro non sospenda il termine ovvero comunichi sia al Parlamento sia alla Presidenza della Corte dei conti le ragioni che impediscono di ottemperare ai rilievi formulati.

In virtù di quanto stabilito dal comma 3 della medesima disposizione, anche le **sezioni regionali di controllo** della Corte dei conti possono effettuare i controlli descritti nei confronti delle gestioni pubbliche regionali o degli enti locali.

Nonostante l’intenzione del legislatore del 2009, nella pratica i controlli concomitanti non hanno mai trovato attuazione, avendo la Corte proceduto, piuttosto, ad utilizzare i controlli successivi sulla gestione di cui all’art. 3, comma 4, della legge n. 20/1994.

Nel 2020, al fine di accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale, il DL n. 76/2020, all’art. 22, ha introdotto una nuova versione di tali controlli, stabilendo che la Corte dei conti, anche a richiesta del Governo o delle competenti Commissioni parlamentari, svolgesse il controllo concomitante di cui all’art. 11, comma 2, della legge n. 15/2009 **sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale**.

Successivamente, l’art. 1, comma 12-*quinquies*, lettera b), del DL n. 44/2023, ha **abolito** il controllo concomitante operato dalla Corte dei conti per gli interventi che ricadono nell’ambito del **PNRR**, nonché per quelli relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari (**PNC**).

- q) **razionalizzare il quadro normativo**, eventualmente raccogliendo in codici o testi unici le norme attinenti all’organizzazione della Corte e quelle attinenti allo svolgimento dei procedimenti non giurisdizionali;
- r) apportare modifiche al codice della giustizia contabile, di cui all’allegato 1 annesso al decreto legislativo n. 174/2016, al fine di prevedere interventi per il **rimborso**, da parte delle amministrazioni di appartenenza, delle **spese legali effettivamente sostenute** nei giudizi per responsabilità amministrativa nel caso di sentenze o

provvedimenti che **escludano la responsabilità** degli amministratori dipendenti di amministrazioni pubbliche in conseguenza di atti e fatti connessi con lo svolgimento del servizio o con l'adempimento di obblighi istituzionali.

L'art. 31 del codice della giustizia contabile prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo, **condanna la parte soccombente al rimborso delle spese** a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa (comma 1).

Con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa - per accertata insussistenza del danno, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave - il giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico dell'amministrazione di appartenenza, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa (comma 2).

Il giudice può, invece, compensare le spese nel caso di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento di giurisprudenza, definizione del giudizio con la decisione su questioni preliminari o pregiudiziali (comma 3).

Se la decisione è fondata su ragioni manifeste o su orientamenti giurisprudenziali consolidati il giudice può condannare la parte soccombente al pagamento in favore dell'altra parte o dello Stato di una somma equitativamente determinata (comma 4).

Il comma 5 regola la liquidazione (effettuata dal funzionario di segreteria).

Il comma 6 rinvia, per quanto non disciplinato dai commi precedenti, alle norme del c.p.c. (artt. 92 ss.).

Il **comma 3** disciplina il **procedimento di adozione dei decreti legislativi** di cui al comma 1, stabilendo che vengano adottati su proposta del **Presidente del Consiglio dei ministri**, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La disposizione richiede la previa acquisizione del **parere della Conferenza Stato-regioni** per i profili di competenza regionale. Tale parere deve essere reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Con riferimento all'attuazione del principio di delega di cui comma 2, lettera *a*), in materia di riorganizzazione della Corte a livello centrale, si prevede che venga acquisita l'**intesa** in sede di Conferenza Stato-regioni per procedere alla riorganizzazione a livello centrale della Corte secondo i principi ivi stabiliti.

In proposito, si segnala che il **Comitato per la legislazione**, nel parere reso nella seduta del 2 aprile 2025 sul testo risultante dagli emendamenti approvati, ha segnalato che “la menzionata lettera a) concerne l’organizzazione della Corte dei conti a livello centrale; l’organizzazione a livello territoriale della Corte dei conti è invece prevista dalla successiva lettera c)”; il Comitato ha quindi invitato con un’osservazione ad approfondire se la necessità di acquisire la previa intesa in sede di Conferenza permanente – strumento di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali più forte del parere - non sia più correttamente riferibile alla lettera c) anziché alla lettera a).

Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei **pareri delle Commissioni parlamentari competenti** per materia e per i profili finanziari.

Anche tali pareri devono essere resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione degli schemi, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

La disposizione precisa che, qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei quarantacinque giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1 oppure successivamente, quest'ultimo si intende prorogato di novanta giorni.

Ai sensi del **comma 4**, i decreti legislativi di cui al comma 1 devono procedere all’**abrogazione espressa** di tutte le disposizioni oggetto di riordino, o di quelle con essi incompatibili o comunque superate, e devono contenere le **opportune disposizioni di coordinamento**, anche di natura transitoria, in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate.

I decreti legislativi di cui sopra sono chiamati, inoltre, ad introdurre le necessarie modifiche al codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo n. 174/2016.

Al **comma 5** si dispone che, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più **decreti legislativi integrativi e correttivi**, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 e della procedura di cui al comma 3.

Nelle more dell'attuazione del principio di cui al comma 2, lettera c) – che, si ricorda, individua i criteri da seguire per la riorganizzazione della Corte dei conti a livello territoriale –, il **comma 6** stabilisce che spetta al consiglio di presidenza della Corte dei conti il compito di assicurare che la Corte stessa e i suoi presidi territoriali siano dotati di personale in

funzione degli effettivi carichi di lavoro di ciascuna sede e di ciascun magistrato, con particolare riferimento alle esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni consultive e di controllo.

Il **comma 7** prevede che, fermo restando quanto previsto dal comma 8, dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti relativi ai decreti legislativi di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il successivo **comma 8** prevede che gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e 5 siano corredati di una **relazione tecnica** che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Qualora i decreti legislativi adottati in attuazione del comma 2, lettere *a), c), d), g), i), p) e r)*, del presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al successivo comma 9, in conformità alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità (legge 31 dicembre 2009, n. 196), i suddetti decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della delega, il **comma 9** autorizza la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Articolo 4 *(Sanzioni per i responsabili dell'attuazione del PNRR-PNC)*

L'**articolo 4** stabilisce l'applicazione di una **sanzione pecuniaria** nei confronti del pubblico ufficiale responsabile di un **ritardo** superiore al 10 per cento rispetto al tempo stabilito per la conclusione dei **procedimenti connessi al PNRR-PNC**. La norma specifica che resta salvo l'eventuale esercizio dell'azione per responsabilità erariale.

L'**articolo 4** reca disposizioni in materia di **sanzione pecuniaria** per il **ritardo nei procedimenti connessi all'attuazione del PNRR e del PNC**.

In particolare, l'articolo 4 prevede che - fermo restando l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità *ex art. 1* della legge n. 20 del 1994, come modificato dall'art. 1 del provvedimento in esame (*vedi supra*) - il pubblico ufficiale responsabile dell'attuazione di procedimenti connessi al PNRR-PNC, in relazione ai quali si verifichi, per **fatto a lui imputabile**, un **ritardo superiore al 10 per cento rispetto al tempo stabilito per la conclusione del procedimento**, sia soggetto alla **sanzione pecuniaria**, sulla base della **gravità della colpa**, da **150 euro fino a due annualità** del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Per quanto concerne il **procedimento sanzionatorio** la disposizione in commento rinvia alla Parte II, Titolo V, Capo III, del codice di giustizia contabile (allegato 1 al [decreto legislativo n 174 del 2016](#)), che disciplina il rito relativo a fattispecie di responsabilità sanzionatoria pecuniaria.

Le disposizioni richiamate sono contenute negli artt. 133-136 del codice della giustizia contabile. Ai sensi delle citate disposizioni, il giudizio per l'applicazione della sanzione è promosso dal pubblico ministero (procuratore regionale o altro magistrato assegnato all'ufficio, *ex art. 12*) con ricorso al giudice monocratico previamente designato dal presidente della sezione giurisdizionale territorialmente competente (art. 133).

Il giudice decide con decreto motivato, sentire le parti presenti, entro 60 giorni dal deposito del ricorso. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione e all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione, o l'attenuazione, delle conseguenze della violazione. E' ammesso il pagamento in misura ridotta (30 per cento) da effettuare nel termine stabilito dal giudice, comunque non inferiore a 30 giorni (art. 134).

Le parti possono proporre opposizione dinanzi al collegio, con effetto sospensivo del decreto del giudice monocratico, con ricorso depositato entro 30 giorni dalla notificazione del decreto medesimo (art. 135). Il collegio, sentite le

parti presenti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio e previa eventuale ulteriore istruttoria, definisce il giudizio con sentenza (art. 136).

Si segnala che il **Comitato per la legislazione** nel parere reso nella seduta del 2 aprile 2025 sul testo risultante dagli emendamenti approvati ha invitato con un'osservazione ad approfondire la disposizione “realizzando un più efficace coordinamento con il codice di giustizia contabile con specifico riferimento alla nozione di “pubblico ufficiale responsabile dell'attuazione di procedimenti” rispetto alla definizione dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti prevista dall'art. 18 del codice nonché alla “gravità della colpa”, criterio previsto per la determinazione della sanzione, rispetto ai criteri per la determinazione della sanzione previsti, in via generale, dall'art. 134, comma 2, del codice, cui la disposizione in esame peraltro rinvia provvedimento”.

Articolo 5

(Disposizioni in materia di responsabilità civile ed erariale degli avvocati e procuratori dello Stato)

L'**articolo 5**, introdotto in sede referente, modifica la disciplina concernente la **responsabilità civile degli avvocati e dei procuratori dello Stato**, estendendo a questi ultimi i principi e le limitazioni previsti per la **responsabilità civile dei magistrati**. La norma specifica, inoltre, che tale disciplina trova applicazione anche nei **casì di responsabilità erariale** degli avvocati e dei procuratori dello Stato.

L'**articolo 5**, introdotto in sede referente, modifica l'[art. 19 della L. n. 103/1979](#) ("Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato"), aggiungendo il comma *2-bis* in materia di **responsabilità degli avvocati e dei procuratori dello Stato** per le funzioni dagli stessi compiute. In particolare, la norma in esame estende a tali categorie professionali il regime di responsabilità civile attualmente vigente per i magistrati ([L. n. 117/1988](#)) (**comma 1**).

In base a quanto attualmente previsto dall'art. 19 L. n. 103/1979, gli avvocati e i procuratori dello Stato trattano gli affari contenziosi e consultivi loro assegnati. Qualora vi sia divergenza di opinioni nella trattazione delle controversie affidate alle loro cure con l'avvocato generale, con i vice avvocati generali o con l'avvocato distrettuale, possono chiedere la pronuncia del comitato consultivo. Se tale organo si pronuncia in maniera difforme rispetto all'avviso dell'avvocato o del procuratore istante, quest'ultimo può chiedere di essere sostituito nell'affare trattato. Peraltro, la sostituzione può avvenire anche nel caso in cui vi siano motivi di assenza, impedimento o giustificata ragione. Allorquando ricorrano gravi motivi gli avvocati ed i procuratori possono essere sostituiti, con provvedimento motivato, dall'avvocato generale o dall'avvocato distrettuale dello Stato. Avverso tale provvedimento può essere proposto ricorso entro trenta giorni al consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

A completamento della disciplina riguardante le funzioni svolte dagli avvocati e procuratori dello Stato appare opportuno richiamare anche la [L. 1611/1933](#). In particolar modo l'art. 13 prescrive che tra le attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato rientrano: a) la tutela legale dei diritti e degli interessi dello Stato; b) l'attività consultiva in favore delle amministrazioni, anche con riferimento alla promozione, contestazione o abbandono di giudizi; c) l'esame di progetti di legge, regolamenti e capitoli redatti dalle Amministrazioni, qualora ne sia fatta richiesta; d) la predisposizione o il parere sugli atti di transazione delle p.a.; e) la preparazione di contratti, nonché il parere

su provvedimenti riguardanti reclami o questioni che possono dar luogo a controversie.

Si prevede, inoltre, che i principi della predetta legge n. 117 del 1988, compresi i limiti per l'azione di rivalsa di cui all'art. 8, comma 3, della medesima legge, si applicano anche alle **azioni di responsabilità esercitabili dalla Corte dei conti** ai sensi della legge n. 20 del 1994.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 8 della legge n. 117 del 1988, la misura della rivalsa non può essere superiore alla metà di una annualità di stipendio percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, al netto delle trattenute fiscali. Si prevede che tale limite non si applichi quando il fatto è commesso con dolo. In ogni caso, quando la rivalsa è effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, questa non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore ad un terzo dello stipendio netto.

• *Il regime di responsabilità civile dei magistrati*

La responsabilità civile dei magistrati è disciplinata dalla [L. n. 117/1988](#), successivamente modificata dalla L. n. 18/2015. Per quanto concerne l'ambito di applicazione, tali disposizioni si applicano a tutti gli appartenenti alle magistrature ordinaria, amministrativa, contabile, militare e speciali, che esercitano l'attività giudiziaria, indipendentemente dalla natura delle funzioni, nonché agli estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria (art. 1).

Elementi costitutivi

Nello specifico la normativa richiamata riconosce a coloro che hanno subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia, la possibilità di esperire l'azione di risarcimento nei confronti dello Stato per i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti (art. 2, co. 1).

Per quanto concerne la nozione di **colpa grave** essa risulta integrata nei casi di: a) violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea; b) travisamento del fatto o delle prove; c) affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento; d) negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento; e) emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione (art. 2 co. 3).

Con riferimento al concetto di **diniego di giustizia**, la normativa stabilisce che costituisce diniego di giustizia il rifiuto, l'omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il termine di legge per il compimento dell'atto, la parte interessata ha presentato istanza per

ottenere il provvedimento e sono decorsi inutilmente 30 giorni ovvero il diverso termine previsto dalla legge dal deposito in cancelleria (v. art 3).

Sul punto occorre ricordare la previsione della cd. **clausola di salvaguardia**. Nello specifico la norma stabilisce che, fatti salvi i casi di dolo, colpa grave e diniego di giustizia, non può costituire fonte di responsabilità l'attività di **interpretazione di norme di diritto** né quella di **valutazione del fatto e delle prove**.

In merito alla portata di detta clausola si è espressa la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha rilevato come la tutela dei diritti dei singoli risulterebbe indebolita se, a determinate condizioni, venisse esclusa la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni arrecati da una **violazione manifesta** del diritto comunitario, imputabile a una decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado (v. *ex multis* [sent. "Traghetti del Mediterraneo" del 13 giugno 2006](#)).

Aspetti procedurali

Il danneggiato deve esercitare l'azione risarcitoria nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, dinanzi al tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello competente (art. 4, co. 1). Tale azione può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno. La norma, inoltre, individua un **termine di decadenza** pari a tre anni decorrenti dal momento in cui l'azione è esperibile (art. 4, co. 2). Il predetto termine decadenziale decorre dal momento in cui il fatto dannoso si è verificato se in tal termine non si è concluso il grado del procedimento nell'ambito del quale il fatto stesso si è verificato (art. 4, co. 3).

Originariamente l'art. 5 della L. 117/1988 prevedeva un vaglio di ammissibilità della domanda risarcitoria, compiuto dal tribunale competente, concernente il rispetto dei termini e dei presupposti inerenti alla proposizione della domanda (cd. **filtro di ammissibilità**). Tale disposizione è stata successivamente abrogata dall'art. 3 L. n. 18/2015. Sul punto si ricorda che quest'ultima norma abrogatrice ha formato oggetto di scrutinio di costituzionalità da parte della Corte Costituzionale. In particolare con la pronuncia n. 164/2017 i giudici costituzionali hanno ritenuto costituzionalmente legittima la predetta norma abrogatrice, in quanto il cd. filtro di ammissibilità non rappresenta uno strumento costituzionalmente necessario per bilanciare i contrapposti interessi rappresentati da: a) "il diritto del soggetto ingiustamente danneggiato da un provvedimento giudiziario ad ottenere il ristoro del pregiudizio patito" e b) "la salvaguardia delle funzioni giudiziarie da possibili condizionamenti, a tutela dell'indipendenza e dell'imparzialità della magistratura". Quest'ultimo interesse viene, infatti, tutelato dalla distinzione dei regimi di responsabilità tra Stato e magistrato, nonché dalle garanzie che assistono l'azione di rivalsa.

Azione di rivalsa

L'art. 7 impone l'**obbligo** al Presidente del Consiglio di esercitare l'**azione di rivalsa** nei confronti del magistrato responsabile allorquando il danneggiato abbia ottenuto il risarcimento dei danni subiti dallo Stato (v. art. 4). Nello specifico, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro due anni dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l'obbligo di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato che abbia adottato il provvedimento pregiudizievole ovvero abbia posto in essere un comportamento integrante la nozione di diniego di giustizia (v. *supra*). La disposizione specifica che in nessun caso la transazione stipulata con il soggetto danneggiato è opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa o nel giudizio disciplinare (art. 7 co. 2).

L'art. 8 individua l'ammontare massimo entro cui il magistrato è chiamato a rispondere. Infatti, la misura della rivalsa non può superare una somma pari alla metà di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità (art. 8 co. 3).

L'**articolo 5, comma 2** reca una disciplina transitoria relativa al nuovo regime di responsabilità previsto dal comma 1 del medesimo articolo.

In particolare, si prevede che il nuovo regime di responsabilità per gli avvocati ed i procuratori dello Stato trovi applicazione anche all'interno dei **procedimenti pendenti ancora non definiti** alla data di entrata in vigore della legge, nonché in **quelli già definiti ma in cui ancora non è stato ancora eseguito il pagamento**, anche parziale, delle somme dovute derivanti dalla sentenza di condanna.

Articolo 6 *(Disposizioni transitorie)*

L'**articolo 6**, introdotto in sede referente, stabilisce che il nuovo regime di responsabilità erariale si applica anche ai procedimenti e ai giudizi che, alla data di entrata in vigore della legge, siano ancora pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato.

L'**articolo 6**, introdotto in sede referente, dispone in merito all'applicazione delle norme introdotte dall'articolo 1, comma 1, lett. *a*), attraverso le quali viene modificata la disciplina sostanziale della **responsabilità del pubblico dipendente che cagiona un danno all'Erario** (su cui si veda la relativa scheda di lettura *supra*).

In particolare, si prevede che il nuovo regime di responsabilità erariale trovi applicazione anche con riferimento ai **procedimenti e ai giudizi pendenti ancora non definiti** con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame.